

Sentenza n. /2021 pubbl. il 15/11/2021

RG n. /2019

Repert. n. /2021 del 15/11/2021

N. R.G. /2019



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2019 promossa da:

Società S.r.l., con sede legale in , via n. , cod.
fisc. e part. Iva , in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore
Signor , cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele
Argento

attrice

contro

Banca S.P.A., con sede in , n. , Filiale di
(), rappresentata e difesa dall'avv.

Convenuta

Conclusioni: come da verbale di udienza in data 5.6.2020 che qui deve intendersi per richiamato e trascritto.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la Società S.r.l ha
convenuto in giudizio la banca , rassegnando, tra l'altro, nel merito, le
seguenti conclusioni: "- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli
interessi ultralegali applicati al conto corrente n. 2894.72 ed aperture di credito collegate;
- dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca convenuta, in ordine alla
capitalizzazione trimestrale delle competenze bancarie e determinare l'esatta modalità di calcolo degli
interessi;



- accertare e dichiarare che nulla l'attrice doveva alla Banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto, di commissioni messa a disposizione fondi e di ogni altra spesa e/o onere non pattuiti per iscritto e/o comunque non dovuti;
 - accertare mediante ricalcolo l'importo relativo agli interessi attivi ai tassi corretti di legge;
 - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attore in conseguenza di tale prassi;
 - accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96;
 - accertare se la Banca ha applicato al conto corrente n. 2894.72 e aperture di credito collegate per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca, su tale conto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
 - alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinato alla attualità il saldo del conto corrente n. 2894.72 ed aperture di credito collegate, condannare la Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'odierna parte attrice le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
 - condannare, infine, la medesima Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
- A sostegno della domanda, deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 21.10.1999, la società S.r.l. ha acceso presso la Banca , filiale di (), il rapporto di conto corrente n. 2894.72, estinto in data 28.3.2018 e che, in data 26.03.2013, 9.02.2015, 17.08.2015, 23.08.2016, 1.02.2016 e 22.03.2017, sul c/c n. 2894.72 de quo venivano concesse svariate linee di credito sotto forma di aperture di credito, periodicamente rinegoziate;
 - che detto contratto, al pari delle aperture di credito, non era firmato in ogni sua parte;
 - che le clausole con le quali venivano pattuiti gli interessi ultralegali erano indeterminate e non vi era distinzione tra il tasso nominale e quello effettivo annuo



-che parimenti indeterminata, oltre che priva di causa, era la pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto;

- che la banca, nel corso del rapporto aveva applicato una diversa capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;

- che la banca aveva applicato, nel corso del rapporto, interessi usurari;

-che non erano state pattuite le valute.

Si costituiva la banca che preliminarmente eccepiva la nullità della citazione per genericità ed indeterminazione del petitum e della causa petendi, nonché la prescrizione del diritto fatto valere, quantomeno con riguardo a tutte le rimesse asseritamente indebite effettuate fino al 23.10.2008 e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.

Con sentenza non definitiva n. 701/20 del 20.11.20, venivano dichiarate non dovute tutte le somme addebitate dalla banca a titolo di anatocismo e CMS ed interessi ultralegali ,la prescrizione del diritto dell'attore alla ripetizione delle somme indebitamente versate sino al 23.10.2008 e rigettate tutte ulteriori domande di parte attrice, nonché disposta la rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio per l'espletamento di una consulenza tecnica ed affinché l'ausiliario nominato rispondesse al seguente quesito” proceda il ctu, visti gli atti di causa e tenuto conto della sentenza non definitiva in atti al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente espungendo tutti gli addebiti operati dalla banca a titolo di anatocismo, di commissione di massimo scoperto e sostituendo agli interessi ultralegali applicati quelli di cui all'art 117 TUB nei termini di cui in motivazione per tutta la durata del rapporto, ovvero sino alla data in cui vi sia stata una diversa pattuizione sottoscritta dal correntista che preveda un'identica capitalizzazione di interessi attivi e passivi, ovvero che indichi la Cms in maniera analitica e nei termini precisati in motivazione, calcolando, alla luce della dichiarata prescrizione del diritto del correntista ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte sino al 23.10.2008, le somme indebitamente versate dal correntista a far data dal 24.10.2008 e sino alla chiusura del rapporto” Il procedimento, effettuata la disposta integrazione tecnica, giungeva all'udienza in data 9.7.2021, celebrata a mezzo di trattazione scritta ex art 83 DI 18/20, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella loro massima estensione.

Preliminarmente occorre osservare, dal momento che le parti, nelle comparse conclusionali, hanno nuovamente argomentato ed incentrato le loro difese sulle questioni già decise dalla scrivente con sentenza non definitiva, che, nel caso di pronuncia non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, i poteri del giudice, in merito alle domande ed eccezioni



definite con la sentenza interlocutoria, si esauriscono, con la conseguenza che il giudizio può proseguire esclusivamente sulle questioni non coperte dalla prima pronuncia.

Ne consegue che, nel caso in esame, poiché con la predetta sentenza non definitiva ci si è pronunciati su tutte le domande ed eccezioni sollevate dalle parti, disponendosi la rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio solo al fine di quantificare il saldo del rapporto di conto corrente e di determinare la distribuzione delle spese di lite, non si potranno in alcun modo prendere in considerazione tutte le questioni riproposte dalle parti con gli scritti conclusivi.

Ciò posto, il consulente nominato, con valutazione che si condivide, esaminando il rapporto di conto corrente n. 2894.72 e, considerando prescritte le somme indebitamente versate dal correntista fino al 23/10/2008, espungendo tutti gli addebiti operati dalla banca a titolo di anatocismo e CMS e impiegando in regime di capitalizzazione semplice:

- i tassi debitori sostitutivi di cui all'art. 117 TUB fino al IV Trim. 2012,
- i tassi debitori applicati dalla banca dopo il IV Trim. 2012 (contratto di apc del 23.3.2013)

ha riscontrato che, al momento della chiusura del rapporto, ovverosia in data 28.3.2018, vi era un saldo a credito del correntista pari ad euro 85.252,21.

Orbene, sostiene al riguardo la Banca convenuta che la consulenza sarebbe illegittima, atteso che l'ausiliario nominato avrebbe fatto ricorso arbitrariamente a scritture di raccordo per colmare dei deficit probatori di parte attrice che, a dire della convenuta, non avrebbe prodotto l'intera serie degli estratti conto: ebbene lo stesso ctu, a fronte di analoga osservazione presentata nel corso delle operazioni peritali, ha chiaramente precisato che dette scritture di raccordo non sono state effettuate per sopperire alla mancanza di estratti conto, bensì per raccordare il saldo del conto nel passaggio dalla valuta Lira all'Euro e per conciliare il saldo liquido con quello contabile in presenza di partite antergate e postergate, ribadendo l'assoluta irrilevanza di tali movimenti sul ricalcolo del saldo finale del conto corrente. Ne discende, quindi, che inconferente appare la giurisprudenza richiamata dalla convenuta nelle proprie note conclusionali, atteso che, nel caso in esame, non si è provveduto con la ctu a colmare alcun vuoto di allegazione della parte attrice.

Parte convenuta, infine, sostiene che, in ogni caso, non possa pronunciarsi sentenza di condanna a carico della banca, ma al più, una pronuncia dichiarativa del saldo del conto corrente sul presupposto, peraltro condiviso dalla scrivente, per cui che in presenza di un conto da considerarsi "aperto" non può ritenersi ammissibile l'esperibilità di un'azione di ripetizione in senso tecnico, ma unicamente un'azione finalizzata ad un accertamento dichiarativo in riliquidazione dei saldi.

Orbene, risulta dagli atti che, nel caso in esame, il conto corrente di cui si discute è stato chiuso in data 28.3.2018 (si veda in tal senso anche la stessa allegazione di parte convenuta "28 marzo 2018, data di



chiusura del rapporto”,- pag 9 della comparsa di costituzione”), di talché ben potrà essere disposta la condanna della banca al pagamento in favore di parte attrice della somma determinata dal ctu come saldo di conto corrente e, quindi, della somma di euro 85.252,21 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.

Per quanto attiene le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della convenuta, previa compensazione in misura di un quinto, stante il parziale accoglimento di alcune eccezioni di parte convenuta (eccezione di prescrizione) ed il rigetto di alcune domande attoree e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei valori medi per ciascuna della quattro fasi processuali e, sulla base del decisum e non del disputatum, in favore dell’Avv Emanuele Argento dichiaratosi anticipatario.

Le spese della ctu, liquidate con autonomo decreto in corso di causa, seguiranno la soccombenza della convenuta.

PQM

Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. /19, richiamata la sentenza non definitiva /20, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

condanna

la banca convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 85.252,21 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.

condanna

la banca convenuta al pagamento delle spese di lite che, previa compensazione nella misura di un quinto, liquida nel residuo, in favore dell’Avv Emanuele Argento, dichiaratosi anticipatario, in euro per compensi ed in euro per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Pone

Le spese dell’espletata ctu, come liquidate con decreto in corso di causa, a carico definitivo della banca convenuta

Ascoli Piceno, 15 novembre 2021

Il Giudice
dott. Annalisa Giusti

